

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI VERONA

IL PUBBLICO MINISTERO

Letti gli atti dei procedimenti penali nn. 96/000081, 96/000100, 96/000101, 96/014398, 96/014531, 97/000803, 97/001440, 97/001805, 97/001860, 97/001861, 97/001914, 97/002128, 97/002303, 97/002312, 97/002426, 97/002586, 97/002723, 97/002762, 97/002807, 97/2866 R.G.N.R.

nei confronti di:

- 1) BORGHEZIO MARIO nato il 3 dicembre 1947 a Torino (*omissis*);
- 2) BOSIO BERNARDINO nato l'11 maggio 1953 a Montabone (*omissis*);
- 3) BOSSI UMBERTO nato il 19 settembre 1941 a Cassano Magnago (*omissis*);
- 4) FLEGO ENZO nato l'11 agosto 1940 a Verona (*omissis*);
- 5) GNUTTI VITO BRUNO nato il 14 settembre 1939 a Lumezzane (*omissis*);
- 6) MARCHINI CORINTO AMEDEO nato l'8 agosto 1947 a Melzo (*omissis*);
- 7) MARONI ROBERTO nato il 15 marzo 1955 a Varese (*omissis*);
- 8) MAZZONETTO ALBERTO nato il 24 maggio 1950 a Scorzè (*omissis*);
- 9) PAGLIARINI GIANCARLO nato il 23 aprile 1942 a Milano (*omissis*);
- 10) SPERONI FRANCESCO ENRICO nato il 4 ottobre 1946 a Busto Arsizio (Varese) (*omissis*);
- 11) AUGUSSORI LUIGI nato il 27 ottobre 1972 a Lodi (*omissis*);
- 12) BACCHIN FRANCESCO MARIA nato il 20 giugno 1941 a Farra d'Isonzo (*omissis*);
- 13) BALDANI LUCA nato l'11 agosto 1970 a Mantova (*omissis*);
- 14) BEVEGNI LORENZO nato il 19 aprile 1950 a Genova (*omissis*);
- 15) BOSISIO ALBERTO MARIA nato il 1° settembre 1953 a Lecco (*omissis*);
- 16) BRAGANTINI MATTEO nato il 23 settembre 1975 a Verona (*omissis*);

- 17) CAVALIERE ENRICO nato il 13 dicembre 1958 a Venezia (*omissis*);
- 18) CAVALLIN STEFANO nato il 1° febbraio 1967 a Varese (*omissis*);
- 19) CAVALLINI SERGIO nato il 14 aprile 1955 a Torino (*omissis*);
- 20) CERESA ROBERTO nato il 15 settembre 1954 a Torino (*omissis*);
- 21) CERINI FABIANO nato il 27 ottobre 1971 a Asola (*omissis*);
- 22) CORINI ANGELO nato il 13 dicembre 1976 a Cremona (*omissis*);
- 23) FORMENTINI MARCO nato il 14 aprile 1930 a La Spezia (*omissis*);
- 24) GOBBO GIAN PAOLO nato il 1° aprile 1949 a Treviso (*omissis*);
- 25) GOMARASCA MORENO nato il 15 settembre 1967 a Corbetta (*omissis*);
- 26) GRAMMATICA LUCIANO nato l'8 luglio 1969 a Como (*omissis*);
- 27) MADDALENA GIUSEPPE nato il 17 agosto 1965 a Vicenza (*omissis*);
- 28) MAGAGNINI PATRIZIO nato il 24 aprile 1957 a Cison di Valmarino (*omissis*);
- 29) MAGROTTI STEFANO nato il 9 settembre 1964 a Broni (*omissis*);
- 30) MAZZONI FABIO nato il 20 luglio 1967 a Milano (*omissis*);
- 31) MERCANZIN MARCO nato il 23 giugno 1968 a Padova (*omissis*);
- 32) NICOLETTO GIOVANNI nato il 12 gennaio 1953 a Fonzaso (*omissis*);
- 33) PAGGI RICCARDO nato il 18 luglio 1969 a Chiavenna (*omissis*);
- 34) PERIN RENZO nato l'8 luglio 1949 a Spresiano (*omissis*);
- 35) PINI TIZIANO nato il 18 aprile 1948 a Modena (*omissis*);
- 36) POLLINI ALFREDO nato il 22 dicembre 1925 a Milano (*omissis*);
- 37) PROVENZI PIERCARLO nato il 3 febbraio 1969 a Milano (*omissis*);

38) ROBBIANI ANDREA AMBROGIO nato il 13 agosto 1967 a Milano (*omissis*);

39) SAVOI ALESSANDRO nato il 17 agosto 1958 a Cembra (*omissis*);

40) SECCO GIAMPIETRO nato il 9 settembre 1946 a Meolo (*omissis*);

41) ZANARDINI MARIO nato il 19 ottobre 1966 a Brescia (*omissis*);

#### IMPUTATI:

a) del reato di cui agli articoli 110, 241 codice penale per avere, agendo in concorso tra loro e con molte altre persone, alcune identificate ed altre ancora da identificare, commesso fatti diretti a disciogliere l'unità dello Stato italiano attraverso la disgregazione del suo territorio, ed a creare una nuova entità statale, denominata « padania », e costituita da una federazione di stati comprendente le regioni del Nord Italia ed il relativo territorio, mediante la realizzazione e concreta operatività di una complessa ed articolata struttura di carattere militare denominata « camicie verdi » o « guardia nazionale padana », dotata di apposita uniforme e rappresentante le istituzioni militari e di polizia della nuova entità statale — giustificata artificialmente da una pretesa identità nazionale « padana » distinta da quella italiana, ed a quest'ultima contrapposta — della quale sono stati istituiti ed organizzati in apposite sedi gli organismi più rappresentativi, espressamente qualificati « governo » e « parlamento della repubblica federale padana », con la conseguente pubblicazione di una gazzetta ufficiale contenente la raccolta « degli atti delle istituzioni della padania »; poi convocando, dopo alcuni tentativi di ottenere il riconoscimento da parte della comunità internazionale di questa nuova entità artificialmente creata, apposite « elezioni padane », e chiamando così al voto tutti i cittadini italiani residenti nel territorio del Nord Italia per eleggere, secondo le regole di una presunta « regolare » competizione elettorale, e dopo la presentazione di numerose liste con appositi candidati, i rappresentanti del cosiddetto « parlamento della padania »;

b) del reato di cui agli articoli 110, 283 del codice penale per avere, agendo in concorso con numerose altre persone, alcune identificate ed altre da identificare, tenendo i comportamenti descritti nel capo a), compiuto fatti diretti a mutare la costituzione dello Stato ed i modi di esercizio della sovranità e, in particolare, a modificare i principi fissati dagli articoli 5 e 12 secondo i quali la Repubblica è « una ed indivisibile » (essa sola) « riconosce e promuove le autonomie locali », ed ha come bandiera « il tricolore italiano, verde, bianco e rosso »;

c) del reato di cui all'articolo 271 del codice penale per avere, mediante la costituzione degli organismi rappresentativi della cosiddetta repubblica federale della padania promosso, costituito, diretto ed

organizzato una associazione diretta a distruggere e deprimere il sentimento nazionale istigando al disprezzo ed al vilipendio della bandiera nazionale, tenendo tutti i comportamenti descritti nel capo a) che precede e, in particolare, rappresentando lo Stato italiano come colonizzatore delle terre del Nord Italia ed impegnando, con apposito giuramento espressamente pronunciato, da ultimo, nel corso della manifestazione tenutasi a Venezia il 14 settembre 1997, tutti gli aderenti a tale associazione ad opporsi con « ogni mezzo » allo Stato italiano e ad impegnarsi « nella lotta per la libertà e l'indipendenza della padania » portando a testimonianza del giuramento la « vita, la fortuna ed il sacro onore »;

d) del reato di cui agli articoli 81 del codice penale, 1 e 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, promosso, costituito, diretto, e partecipato — con molte persone, alcune identificate ed altre da identificare — ad una associazione di carattere militare con scopi politici, denominata « camicie verdi », poi confluita in altra più complessa struttura denominata GNP (guardia nazionale padana), organizzata secondo precise regole di ammissione e reclutamento degli aderenti — tutti dotati di uniforme costituita da una camicia verde con maniche lunghe recante un particolare stemma sulla manica sinistra e sul taschino sinistro — e di inquadramento in gruppi territoriali gerarchicamente organizzati, con l'individuazione di responsabili locali tenuti a seguire rigorosamente le direttive del « capo » o delle persone da lui delegate, ed a riferire periodicamente sull'attività compiuta in esecuzione di tali direttive: associazione contigua al movimento politico Lega Nord ed avente lo scopo di meglio attuare e di rendere praticabili le proclamate finalità politiche di tale movimento di creazione di nuove realtà statuali — rappresentandone in qualche modo le istituzioni di polizia e militare — mediante la creazione di una struttura gerarchicamente organizzata ed opportunamente addestrata per un eventuale impiego collettivo in azioni di violenza e minaccia — peraltro presentate come azioni di legittima difesa di pretesi diritti violati — ed utilizzata, anche, per intimidire gli aderenti contrari alle direttive politiche dei vertici del movimento, e quindi impedirne la partecipazione al dibattito interno, e così imporre, attraverso la riduzione al silenzio dei dissenzienti, all'interno dello stesso movimento Lega Nord, una precisa linea politica.

Con l'aggravante di armi, essendo state rinvenute numerose armi, peraltro legittimamente detenute, munizioni ed esplosivo nelle abitazioni di vari aderenti all'associazione.

IN VERONA IN UN PERIODO RICOMPRESO TRA GIUGNO E SETTEMBRE 1996;

come da richiesta di rinvio a giudizio in data odierna qui da intendersi integralmente trascritta ed al presente atto allegata.

## RILEVATO:

che, a seguito di distinte autorizzazioni del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona del 19 agosto 1997; 5 settembre 1997; 10 settembre 1997; 19 settembre 1997 (e successive autorizzazioni di proroghe), sono state disposte ed eseguite intercettazioni telefoniche sulle utenze intestate ed in uso, rispettivamente, alle seguenti persone sottoposte ad indagini:

- 1) utenza in uso a Flego Enzo n. *(omissis)*;
- 2) fax in uso a Flego Enzo n. *(omissis)*;
- 3) utenza in uso a Flego Enzo n. *(omissis)*;
- 4) utenza in uso a Mazzonetto Alberto n. *(omissis)*;
- 5) utenza in uso a Mercanzin Marco n. *(omissis)*;
- 6) utenza in uso a Mercanzin Marco n. *(omissis)*;
- 7) fax in uso a Mercanzin Marco n. *(omissis)*;

che tra tutte le conversazioni telefoniche conseguentemente intercettate e registrate, la Procura generale ha individuato nelle conversazioni che saranno di seguito elencate, come sicuri interlocutori del controllato:

BOSSI Umberto: per le conversazioni ritenute rilevanti e qui di seguito elencate

- 1) ore 21,06 del 3 settembre 1997 ut. Flego;
- 2) ore 16,10 del 21 settembre 1997 ut. Flego;
- 3) ore 18,33 del 29 settembre 1997 ut. Flego;
- 4) ore 09,16 del 30 settembre 1997 ut. Flego;
- 5) ore 09,03 del 17 ottobre 1997 ut. Flego;
- 6) ore 07,55 del 3 novembre 1997 ut. Flego;
- 7) ore 09,21 del 3 novembre 1997 ut. Flego;
- 8) ore 16,11 del 30 settembre 1997 ut. Mazzonetto.

CALDEROLI Roberto: per la conversazione ritenuta rilevante e qui di seguito elencata

- 1) ore 20,17 del 5 settembre 1997 ut. Flego.

CHIAPPORI Giacomo: per la conversazione ritenuta rilevante e qui di seguito elencata

- 1) ore 13,20 del 18 settembre 1997 ut. Flego.

VASCON Luigino: per le conversazioni e fax ritenuti rilevanti e qui di seguito elencati

- 1) ore 19,21 dell'8 settembre 1997 ut. Mercanzin Marco;
- 2) ore 11,06 del 22 settembre 1997 ut. Mercanzin Marco;
- 3) ore 16,03 dell'11 settembre 1997 ut. Mercanzin Marco;
- 4) ore 13,13 del 6 ottobre 1997 (fax Mercanzin);
- 5) ore 07,51 del 27 settembre 1997 (fax Mercanzin).

MARONI Roberto: per le conversazioni ritenute rilevanti e qui di seguito elencate

- 1) ore 12,32 del 28 settembre 1997 ut. Flego;
- 2) ore 13,52 del 30 ottobre 1997 ut. Flego;
- 3) ore 19,18 del 30 ottobre 1997 ut. Flego;
- 4) ore 10,18 del 31 ottobre 1997 ut. Flego.

CAVALIERE Enrico: per la conversazione ritenuta rilevante e qui di seguito elencata

- 1) ore 15,26 dell'11 settembre 1997 ut. Flego.

tutti membri del Parlamento tutelati dalle immunità di cui all'articolo 68 della Costituzione, e persone computate nei suelencati procedimenti ovvero sottoposte anch'esse ad indagine in procedimento connesso.

#### CONSIDERATO:

che queste conversazioni non appaiono, a differenza di altre, manifestamente irrilevanti, riferendosi comunque, nel più ampio contesto delle diverse, convergenti risultanze processuali, a fatti concernenti la possibile utilizzazione a scopi politici dell'associazione, presuntivamente di tipo militare, variamente denominata delle Camicie verdi o Guardia nazionale padana e/o della Compagnia della Libertà;

che le risultanze anzidette scaturiscono da intercettazioni non suscettibili di richiesta di preventiva autorizzazione *ex* articolo 68 comma 3, della Costituzione, proprio perché *non* riguardanti utenze telefoniche intestate o in uso a parlamentari;

che, dopo la mancata conversione in legge, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, recante « disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione », ha « perso efficacia sin dall'inizio » *ex* articolo 77 della Costituzione, e che pertanto, in assenza di specifica previsione normativa, si deve pienamente condividere l'indirizzo già espresso in talune decisioni secondo cui « la peculiare garanzia di cui all'articolo 68 della Costituzione concerne il caso dell'assoggettamento a controllo di utenze in uso a membri del Parlamento, a tanto la Autorità Giudiziaria dovendo essere autorizzata dalla Camera di appartenenza, a tutela della funzione parlamentare », apparendo

quindi indiscutibile « la piena utilizzabilità » delle conversazioni nei confronti di « soggetti non appartenenti all'organo costituzionale », ai quali non può certo essere estesa, nel silenzio della legge ordinaria e costituzionale, e in contrasto con i principi di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e di obbligatorietà dell'azione penale, la garanzia *eccezionalmente* riservata dall'articolo 68 della Costituzione *alla persona* del parlamentare a salvaguardia della fondamentale funzione dallo stesso esercitata.

Proprio in un'ottica di assoluta e incondizionata salvaguardia di tale funzione, e delle garanzie ad essa strumentali, possono tuttavia prudenzialmente condividersi quegli orientamenti interpretativi che dilatandone al massimo l'applicazione, e ben oltre la lettera e il meccanismo stesso delle previsioni costituzionali *sub* articolo 68 della Costituzione, subordinano però ad una autorizzazione, inevitabilmente *postuma* della Camera di appartenenza, la utilizzabilità delle conversazioni intercettate presso utenze di « terzi », anche nei confronti del membro del Parlamento che a tali conversazioni risulti aver partecipato. E poiché, nella fattispecie, accanto alla sicura, ed allo stato pacifica, utilizzabilità delle conversazioni nei confronti dei « laici » coimputati non parlamentari si pone altresì un problema di utilizzabilità di tali risultanze anche a carico di BOSSI, MARONI, CAVALIERE parlamentari coimputati, e CHIAPPORI, CALDEROLI e VASCON sottoposti anch'essi ad indagine per l'ipotizzata partecipazione ai medesimi reati, si ritiene doverosa la trasmissione di copia dei relativi atti al Presidente della Camera di appartenenza dei suddetti parlamentari BOSSI Umberto, CALDEROLI Roberto, CHIAPPORI Giacomo, VASCON Luigino, MARONI Roberto, CAVALIERE Enrico per il seguito di competenza *ex* articolo 68 comma 3 della Costituzione in ordine alla autorizzazione ad utilizzare anche nei loro confronti le intercettazioni sopra elencate;

#### PQM

richiede al Sig. Presidente della Camera dei Deputati l'autorizzazione ad utilizzare nei confronti di: BOSSI Umberto, CALDEROLI Roberto, CHIAPPORI Giacomo, VASCON Luigino, MARONI Roberto, CAVALIERE Enrico le risultanze delle intercettazioni telefoniche in premessa descritte e conseguentemente dispone la trasmissione di copia integrale dei relativi atti.

Verona, li 27 gennaio 1998.

*I pubblici ministeri:*

Dott. GUIDO PAPALIA

Dott. MARIO GIULIO SCHINAIA

Dott. ANTONINO CONDORELLI

## ALLEGATO

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

nn. 96/000081, 96/000100, 96/000101, 96/014398, 96/014531, 97/000803, 97/001440, 97/001805, 97/001860, 97/001861, 97/001914, 97/002128, 97/002303, 97/002312, 97/002426, 97/002586, 97/002723, 97/002762, 97/002807, 97/2866 R.G.N.R.

## RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

Il Pubblico Ministero;

Visti gli atti dei procedimenti penali in epigrafe indicati nei confronti di:

- 1) BORGHEZIO MARIO nato il 3 dicembre 1947 a Torino (*omissis*);
- 2) BOSIO BERNARDINO nato l'11 maggio 1953 a Montabone (*omissis*);
- 3) BOSSI UMBERTO nato il 19 settembre 1941 a Cassano Magnago (*omissis*);
- 4) FLEGO ENZO nato l'11 agosto 1940 a Verona (*omissis*);
- 5) GNUTTI VITO BRUNO nato il 14 settembre 1939 a Lumezzane (*omissis*);
- 6) MARCHINI CORINTO AMEDEO nato l'8 agosto 1947 a Melzo (*omissis*);
- 7) MARONI ROBERTO nato il 15 marzo 1955 a Varese (*omissis*);
- 8) MAZZONETTO ALBERTO nato il 24 maggio 1950 a Scorzè (*omissis*);
- 9) PAGLIARINI GIANCARLO nato il 23 aprile 1942 a Milano (*omissis*);
- 10) SPERONI FRANCESCO ENRICO nato il 4 ottobre 1946 a Busto Arsizio (Varese) (*omissis*);
- 11) AUGUSSORI LUIGI nato il 27 ottobre 1972 a Lodi (*omissis*);
- 12) BACCHIN FRANCESCO MARIA nato il 20 giugno 1941 a Farra d'Isonzo (*omissis*);
- 13) BALDANI LUCA nato l'11 agosto 1970 a Mantova (*omissis*);
- 14) BEVEGNI LORENZO nato il 19 aprile 1950 a Genova (*omissis*);
- 15) BOSISIO ALBERTO MARIA nato il 1° settembre 1953 a Lecco (*omissis*);
- 16) BRAGANTINI MATTEO nato il 23 settembre 1975 a Verona (*omissis*);
- 17) CAVALIERE ENRICO nato il 13 dicembre 1958 a Venezia (*omissis*);
- 18) CAVALLIN STEFANO nato il 1° febbraio 1967 a Varese (*omissis*);
- 19) CAVALLINI SERGIO nato il 14 aprile 1955 a Torino (*omissis*);



- 20) CERESA ROBERTO nato il 15 settembre 1954 a Torino (*omissis*);
- 21) CERINI FABIANO nato il 27 ottobre 1971 a Asola (*omissis*);
- 22) CORINI ANGELO nato il 13 dicembre 1976 a Cremona (*omissis*);
- 23) FORMENTINI MARCO nato il 14 aprile 1930 a La Spezia (*omissis*);
- 24) GOBBO GIAN PAOLO nato il 1° aprile 1949 a Treviso (*omissis*);
- 25) GOMARASCA MORENO nato il 15 settembre 1967 a Corbetta (*omissis*);
- 26) GRAMMATICA LUCIANO nato l'8 luglio 1969 a Como (*omissis*);
- 27) MADDALENA GIUSEPPE nato il 17 agosto 1965 a Vicenza (*omissis*);
- 28) MAGAGNINI PATRIZIO nato il 24 aprile 1957 a Cison di Valmarino (*omissis*);
- 29) MAGROTTI STEFANO nato il 9 settembre 1964 a Broni (*omissis*);
- 30) MAZZONI FABIO nato il 20 luglio 1967 a Milano (*omissis*);
- 31) MERCANZIN MARCO nato il 23 giugno 1968 a Padova (*omissis*);
- 32) NICOLETTO GIOVANNI nato il 12 gennaio 1953 a Fonzaso (*omissis*);
- 33) PAGGI RICCARDO nato il 18 luglio 1969 a Chiavenna (*omissis*);
- 34) PERIN RENZO nato l'8 luglio 1949 a Spresiano (*omissis*);
- 35) PINI TIZIANO nato il 18 aprile 1948 a Modena (*omissis*);
- 36) POLLINI ALFREDO nato il 22 dicembre 1925 a Milano (*omissis*);
- 37) PROVENZI PIERCARLO nato il 3 febbraio 1969 a Milano (*omissis*);
- 38) ROBBIANI ANDREA AMBROGIO nato il 13 agosto 1967 a Milano (*omissis*);
- 39) SAVOI ALESSANDRO nato il 17 agosto 1958 a Cembra (*omissis*);
- 40) SECCO GIAMPIETRO nato il 9 settembre 1946 a Meolo (*omissis*);
- 41) ZANARDINI MARIO nato il 19 ottobre 1966 a Brescia (*omissis*);

## IMPUTATI:

a) del reato di cui agli articoli 110, 241 codice penale per avere, agendo in concorso tra loro e con molte altre persone, alcune identificate ed altre ancora da identificare, commesso fatti diretti a disciogliere l'unità dello Stato italiano attraverso la disgregazione del suo territorio, ed a creare una nuova entità statale, denominata « padania », e costituita da una federazione di stati comprendente le regioni del Nord Italia ed il relativo territorio, mediante la realizzazione e concreta operatività di una complessa ed articolata struttura di carattere militare denominata « camicie verdi » o « guardia nazionale padana », dotata di apposita uniforme e rappresentante le istituzioni militari e di polizia della nuova entità statale — giustificata artificiosamente da una pretesa identità nazionale « padana » distinta da quella italiana, ed a quest'ultima contrapposta — della quale sono stati istituiti ed organizzati in

apposite sedi gli organismi più rappresentativi, espressamente qualificati « governo » e « parlamento della repubblica federale padana », con la conseguente pubblicazione di una gazzetta ufficiale contenente la raccolta « degli atti delle istituzioni della padania »; poi convocando, dopo alcuni tentativi di ottenere il riconoscimento da parte della comunità internazionale di questa nuova entità artificiosamente creata, apposite « elezioni padane », e chiamando così al voto tutti i cittadini italiani residenti nel territorio del Nord Italia per eleggere, secondo le regole di una presunta « regolare » competizione elettorale, e dopo la presentazione di numerose liste con appositi candidati, i rappresentanti del cosiddetto « parlamento della padania »;

*b)* del reato di cui agli articoli 110, 283 del codice penale per avere, agendo in concorso con numerose altre persone, alcune identificate ed altre da identificare, tenendo i comportamenti descritti nel capo *a)*, compiuto fatti diretti a mutare la costituzione dello Stato ed i modi di esercizio della sovranità e, in particolare, a modificare i principi fissati dagli articoli 5 e 12 secondo i quali la Repubblica è « una ed indivisibile » (essa sola) « riconosce e promuove le autonomie locali », ed ha come bandiera « il tricolore italiano, verde, bianco e rosso »;

*c)* del reato di cui all'articolo 271 del codice penale per avere, mediante la costituzione degli organismi rappresentativi della cosiddetta repubblica federale della padania promosso, costituito, diretto ed organizzato una associazione diretta a distruggere e deprimere il sentimento nazionale istigando al disprezzo ed al vilipendio della bandiera nazionale, tenendo tutti i comportamenti descritti nel capo *a)* che precede e, in particolare, rappresentando lo Stato italiano come colonizzatore delle terre del Nord Italia ed impegnando, con apposito giuramento espressamente pronunciato, da ultimo, nel corso della manifestazione tenutasi a Venezia il 14 settembre 1997, tutti gli aderenti a tale associazione ad opporsi con « ogni mezzo » allo Stato italiano e ad impegnarsi « nella lotta per la libertà e l'indipendenza della padania » portando a testimonianza del giuramento la « vita, la fortuna ed il sacro onore »;

*d)* del reato di cui agli articoli 81 del codice penale, 1 e 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, promosso, costituito, diretto, e partecipato — con molte persone, alcune identificate ed altre da identificare — ad una associazione di carattere militare con scopi politici, denominata « camicie verdi », poi confluita in altra più complessa struttura denominata GNP (guardia nazionale padana), organizzata secondo precise regole di ammissione e reclutamento degli aderenti — tutti dotati di uniforme costituita da una camicia verde con maniche lunghe recante un particolare stemma sulla manica sinistra e sul taschino sinistro — e di inquadramento in gruppi territoriali gerarchicamente organizzati, con l'individuazione di responsabili locali tenuti a seguire rigorosamente le direttive del « capo » o delle persone da lui delegate, ed a riferire periodicamente sull'attività compiuta in esecuzione di tali direttive: associazione contigua al movimento politico Lega Nord ed avente lo scopo di meglio attuare e di rendere praticabili le proclamate finalità politiche di tale movimento di creazione di nuove realtà statuali — rappresentandone in qualche modo le istituzioni di polizia e militare — mediante la creazione di una struttura gerarchicamente organizzata ed opportunamente addestrata per un eventuale impiego collettivo in azioni di violenza e minaccia — peraltro

presentate come azioni di legittima difesa di pretesi diritti violati — ed utilizzata, anche, per intimidire gli aderenti contrari alle direttive politiche dei Vertici del movimento, e quindi impedirne la partecipazione al dibattito interno, e così imporre, attraverso la riduzione al silenzio dei dissenzienti, all'interno dello stesso movimento Lega Nord, una precisa linea politica.

Con l'aggravante di armi, essendo state rinvenute numerose armi, peraltro legittimamente detenute, munizioni ed esplosivo nelle abitazioni di vari aderenti all'associazione.

IN VERONA IN UN PERIODO RICOMPRESO TRA GIUGNO E SETTEMBRE 1996;

PREMESSO:

che il presente procedimento riguarda fatti, e cioè azioni e comportamenti che, seppure politicamente motivati, hanno travalicato il limite delle intenzioni o delle mere manifestazioni di pensiero, ponendo concretamente in essere un'attività esecutiva di lesione di beni penalmente protetti;

che, in linea generale e con riferimento alle singole ipotesi delittuose indicate nei capi di imputazione, non viene mai contestata la semplice diffusione o propaganda dell'idea secessionista mirante alla creazione di una nuova entità statale, e ciò in quanto nel nostro ordinamento non esiste una norma che punisce la diffusione di tali idee (come, invece, avviene per la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, punita dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654 come modificato dalla c.d. legge Mancino 25 giugno 1993 n. 205), né le associazioni che si pongono tale finalità, se non nei casi in cui tali comportamenti realizzano le ipotesi di istigazione o apologia di reato;

che queste considerazioni valgono anche per la contestazione di cui al capo c) in quanto le condotte ivi previste non riguardano la semplice attività di propaganda tendente a distruggere o deprimere il sentimento nazionale, ma il compimento di singoli atti concreti chiaramente ed univocamente finalizzati a distruggere il sentimento nazionale, quanto meno sotto il profilo della coscienza dell'unità territoriale dello Stato, ed a suscitare violente reazioni contro lo Stato italiano definito « oppressore » (v. la formula del giuramento prestato a Venezia il 14 settembre 1997);

che sono particolarmente significativi a tal fine, oltre ai comportamenti indicati nel capo d'imputazione, le rituali manifestazioni di c.d. « alzabandiera » tenute in occasione dell'inizio dei lavori del c.d. « parlamento della padania » in varie parti del territorio del Nord Italia con una particolare simbologia tendente a rendere visibile, oltre alla bandiera della nuova entità statale, anche le strutture « militari » rappresentative di tale nuova entità (cfr. le note DIGOS del 13 marzo 1997, 17 giugno 1997 e 23 luglio 1997);

che, pertanto, nessun capo d'imputazione riguarda semplici manifestazioni del pensiero e può, quindi, essere ricondotto nel novero dei reati d'opinione;

che, in particolare, i delitti di attentato contestati riguardano atti concreti idonei ed univocamente diretti alla « rottura » della Costituzione ed alla « disgregazione » del territorio dello Stato italiano;

che tutte le condotte poste in essere realizzano le ipotesi di reato specificamente indicate nei capi di imputazione per la realizzazione delle quali, peraltro, non è richiesto dalle norme incriminatrici alcuno specifico, atto fraudolento o violento;

che fra gli elementi acquisiti ed utilizzati nel presente procedimento ve ne sono alcuni derivanti da conversazioni telefoniche intercettate — sulla base delle prescritte autorizzazioni del Gip del Tribunale di Verona — su utenze intestate a imputati non tutelati dall'immunità di cui all'articolo 68 Costituzione;

che peraltro, nel corso di queste intercettazioni, sono in taluni casi, intervenuti, oltre alle persone titolari delle utenze sottoposte al controllo, parlamentari, e che ai fini della eventuale utilizzazione di tali specifiche conversazioni anche nei confronti degli stessi parlamentari, imputati nel presente procedimento o persone sottoposte ad indagini in procedimento connesso, è stata in data odierna richiesta apposita autorizzazione all'assemblea parlamentare di appartenenza; cosicché si deve, allo stato ed in mancanza delle dette autorizzazioni, ribadire che il deposito, e la conseguente utilizzazione, di tali conversazioni intercettate, abbiano effetto, e siano limitati, esclusivamente nei riguardi degli imputati non parlamentari;

#### RILEVATO:

che dalle dichiarazioni rese in moltissime occasioni, e dai comportamenti tenuti e specificamente indicati nei capi di imputazione, di per sé chiaramente esplicativi ed attuativi di quanto verbalmente affermato, appare evidente che, al di là della immediata e diretta efficacia vincolante delle istituzioni ed organismi così creati, tali entità costituiscono sicuramente atti esecutivi del proposito chiaramente manifestato di « disciogliere l'unità dello Stato » creando una nuova comunità politica dotata di autonomi poteri sovrani;

che, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione (v. Cass. Sez. Un. 18 marzo 1970. Kofler ed altri, c.p. 1970, 1595) e la prevalente dottrina, il reato di cui all'articolo 241 c.p. (e, quindi, anche il reato di cui all'articolo 283 c.p., che è anch'esso delitto di attentato) è perfetto allorché sia posta in essere un'attività idonea a realizzare la messa in pericolo del bene tutelato dalla norma, che possa — cioè — essere interpretata come messa in esecuzione di un progetto avente come obiettivo ultimo il risultato di discioglimento dell'unità dello Stato, e che abbia le caratteristiche di un « serio attacco all'integrità dello Stato », di per sé solo sufficiente ad integrare il reato;

che, infatti, la consistenza oggettiva del fatto in relazione all'enormità dell'obiettivo teleologico dell'azione, deve essere tale che, in rapporto al programma concepito, alla entità dei mezzi predisposti, alla previsione di afflusso di nuove forze e nuovi mezzi, si qualifichi come serio indizio di un attacco contro l'integrità dello Stato; e, a tal fine, è sufficiente che vi sia un « incominciamento » dell'azione offensiva, in quanto il temuto « discioglimento » può verificarsi come il risultato di una lunga serie di concatenate azioni

umane, anche impreviste e casuali, di cui l'azione in esame può costituire soltanto l'anello iniziale;

che, proprio per questo, sempre secondo la giurisprudenza indicata, l'esigenza della repressione si forma immediatamente occorrendo provvedere subito, in vista di quel primo anello dell'eventuale catena di decorso dell'evento temuto, e perciò la condotta espressa nella locuzione « chiunque commette un fatto diretto a ... » si concreta in relazione alla necessità di difendere lo Stato contro gli attacchi anche soltanto incipienti alla sua sicurezza, cioè si concreta in qualsiasi fatto interpretabile come inizio di attacco alla integrità dello Stato »;

che la stessa giurisprudenza ha affermato che, trattandosi di fattispecie causalmente orientate, i fatti previsti dall'articolo 241 c.p. possono anche estrinsecarsi in manifestazioni volte a coartare la volontà degli organi dello Stato competenti in materia di modifica del territorio, per indurli a concessioni alle quali non avrebbero liberamente consentito;

che sono da considerarsi come atti concreti di attuazione di tale programma, tra gli altri ed innanzitutto, la costituzione di un gruppo di « fedelissimi » con il segno distintivo della camicia verde, attraverso il cui concreto operare si materializza l'evento giuridico sanzionato dall'articolo 241 c.p.; e quindi anche, la costituzione del parlamento della padania con sede in Mantova, la pubblicazione di una gazzetta ufficiale contenente la raccolta degli atti delle istituzioni della padania, così come sono chiaramente ed univocamente indicativi i comportamenti tenuti in questo ultimo anno dai membri più rappresentativi del movimento e le varie iniziative intraprese, tra le quali, in particolare, quella delle c.d. « elezioni padane »;

che, peraltro, nell'ambito di tali comportamenti vanno nettamente distinti quelli meramente indicativi di una volontà diretta a ledere il bene protetto e come tali rimasti ancora nella fase degli atti preparatori, da quelli che invece hanno dato inizio alla fase esecutiva e consumativa del delitto, con il compimento di un atto idoneo in maniera univoca, anche con il concorso di altri fattori — imprevisti o eventuali ma possibili — a dar vita ad un processo di attività conducente all'evento naturalisticamente inteso, dell'effettivo discioglimento; « atto univocamente idoneo » quindi che, come tale — data la particolare struttura del delitto di attentato e la sua funzione di « difesa anticipata » — realizza ed integra già di per sé e pienamente l'evento giuridico, consistente nell'offesa al bene immediatamente e direttamente protetto dalla norma incriminatrice (e quindi non già nel compiuto discioglimento dell'unità dello Stato, ma pur sempre nell'effettivo pericolo di tale discioglimento):

che, come già rilevato concordemente da tutti gli uffici di Procura interessati nella riunione di collegamento delle indagini *ex artt.* 371 c.p.p. e 118-*bis* disp. all. c.p.p. tenutasi a Mantova nel mese di giugno 1997, tale momento iniziale dell'attività esecutiva va individuato in quello in cui si è resa realmente e concretamente operativa la struttura delle c.d. « camicie verdi » avente consistenza e caratteristiche militari e, all'apparenza, rappresentante in qualche modo le istituzioni di polizia e militare della nuova realtà statale denominata repubblica federale padana;

che a tal fine sono particolarmente significativi vari elementi di fatto emersi dalle indagini tra cui vanno particolarmente evidenziati:

a) i comportamenti tenuti, in occasione dei comizi dell'onorevole Bossi e di altri esponenti di rilievo del movimento politico Lega Nord, dai componenti della struttura delle camicie verdi o G.N.P. addetti alla « scorta » con uso di auto dotate di lampeggiatori e palette e palesemente armati (cfr. in proposito l'episodio del 14 settembre 1996 a Boretto di Reggio Emilia di cui a f. 31 del fascicolo principale vol. 1; l'episodio avvenuto a Rovigo di cui al f. 78 fascicolo principale vol. 1; l'episodio avvenuto a Vicenza il 26-27 ottobre 1996 di cui alla nota DIGOS dell'8.11.1996 p.18-19 ; i fatti avvenuti a Savona il 6.4.1997 di cui alla nota DIGOS del 21.4.1997, nonché la notevole disponibilità di armi anche se detenute legittimamente da parte di molti aderenti alle camicie verdi, come risulta dal verbale di perquisizione nell'abitazione di MARCHINI Corinto, dalla nota di cui ai ff. 46 e 50 del fascicolo principale vol. 1 e dalla nota DIGOS del 20.6.1997, nonché ancora dall'impiego di camicie verdi di diversi comuni per attività e manifestazioni compiute in luoghi diversi, come risulta dalla nota DIGOS dell'8.1.1996 p.18);

b) i contenuti delle conversazioni intercorse, nei mesi precedenti le « elezioni padane », tra i van « comandanti territoriali » delle singole « compagnie » (come ad es., e fra gli altri, il CORINI e il MAGROTTI comandanti delle camicie verdi, rispettivamente, di Cremona e Pavia, c.t.i. del 3.9.1997 h.23,06', vedi *infra sub* n. 4), e il MERCANZIN, delle camicie verdi di PADOVA, in varie conversazioni tra cui di particolare interesse risulta anche quella del 26.8.1997, h.11,34, vedi *infra sub* n. 1) e il loro più attivo ed operativo referente « supernazionale » (leggi: interregionale) FLEGO Enzo, animatore e protagonista della lista « destra padana », i cui candidati « sono stati scelti tra gli appartenenti delle CAMICIE VERDI della COMPAGNIA DELLA LIBERTÀ », e cioè fra persone che si sono votate a dedicare parte della loro vita per la difesa attiva delle istituzioni e dei parlamentari della padania... e che sono ritenuti lo ZOCCOLO DURO nella lotta per l'indipendenza padana « (cfr. in termini *fax* h.9,16 del 10.10.1997 inviato all'utenza del FLEGO da BOATTO Stefano);

c) il tenore del materiale documentale e degli appunti anche manoscritti acquisiti nel corso delle varie perquisizioni eseguite presso i domicili dei dirigenti dell'associazione anzidetta, con rilevanti accenni agli atteggiamenti « tattici » ed agli obiettivi « strategici » delle camicie verdi, in una ambigua, ma a suo modo eloquente, convivenza di proposizioni all'apparenza contraddittorie, quali ad es. quelle sul preteso carattere non militare e non riservato dell'associazione e sul dovere di cieca ed incondizionata obbedienza degli iscritti, con specifiche istruzioni per l'immediata eliminazione delle domande di iscrizione inoltrate via *fax* all'imputato MARONI (unico soggetto abilitato a custodirne copia, in quanto esentato dal rischio di una perquisizione domiciliare senza preavviso) etc.

che, come risulta dalle dichiarazioni in più riprese rese a diversi organi di stampa da alcuni esponenti del movimento politico Lega Nord nell'estate 1996, l'attività più consistente di reclutamento, organizzazione ed impiego degli appartenenti alla suddetta struttura denominata « camicie verdi » si è svolta a Verona anche ad opera di Enzo FLEGO che, secondo le stesse dichiarazioni da lui fatte alla stampa, è il responsabile di tale organizzazione per tutto il Veneto. Ed il suo indiscusso ruolo di principale esponente ed organizzatore della lista « destra padana », nella quale si è poi caratterizzato e direttamente espresso l'impegno politico delle camicie verdi « nella lotta per

l'indipendenza padana», conferma e ribadisce la centralità e predominanza effettuale dell'attività delle camicie verdi veronesi capeggiate dal FLEGO;

che, pertanto, il fenomeno « camicie verdi » ha acquisito consistenza e predominante, concreta pericolosità in Verona (cfr. ad es. ancora c.t.i. tra FLEGO e MERCANZIN del 26.8.1997, h.11,34, in cui il primo dice all'altro che « noi altri siamo andati a fare le ronde di qua, siamo andati a fare le ronde di là », e il MERCANZIN mestamente ribatte « E qui a Padova, non vogliono mica farcele fare »: e comunque svariate risultano le richieste al FLEGO provenienti dalle altre città venete di inviare camicie verdi veronesi per supplire le locali mancanze e insufficienze: cfr. ad es. c.t.i. tra il FLEGO e il MAZZONETTO come quella del 28.8.1997 h.11,53 e 11,55). A Verona peraltro ha sede la c.d. « compagnia della libertà », comandata dallo stesso FLEGO, il quale dimostra di avere chiari rapporti di sovraordinazione gerarchica oltre che di maggior prestigio personale nei confronti degli altri referenti territoriali veneti e lombardi della stessa struttura;

che tali circostanze risultano ulteriormente confermate dal fatto che tale « compagnia » viene in più riprese indicata come l'unica compagine realmente già operativa direttamente ed esclusivamente alle dipendenze del « governo padano », nonché dal fatto che anche il leader riconosciuto del movimento Lega Nord Umberto Bossi si rivolge direttamente a Flego quando deve impiegare esponenti delle camicie verdi in manifestazioni o in compiti specifici o, comunque, deve dare indicazione sulla loro utilizzazione o sulle modalità di impiego dei singoli componenti, così come comunemente fanno i responsabili provinciali dello stesso movimento Lega Nord;

che la concretezza e la pericolosità delle azioni sopra indicate si ricavano non soltanto dal chiaro significato, facilmente percepibile da tutti, che tali comportamenti hanno, ma anche e principalmente dal fatto che gli stessi comportamenti sono stati posti in essere non da pochi esaltati, ma dai dirigenti di un movimento politico che ha numerosi rappresentanti nel Parlamento nazionale, che raccoglie notevoli consensi nelle zone nelle quali queste attività sono state poste in essere e che, anche per questo, riesce a convincere molte persone e ad indurle a porre in essere atti diretti a portare ulteriormente avanti il progetto cosiddetto di « liberazione della padania »;

che sono significative, a tal fine, le dichiarazioni rese da Secco Giampietro in data 21.11.1997, che dimostrano in maniera inequivoca l'adesione di coloro che seguono tali iniziative e la loro convinzione della necessità ed operatività della nuova entità statale fittiziamente creata e della sua validità, nonché i comportamenti emulativi che tali iniziative hanno già suscitato (v. la nota del c.d. M.I.P. di cui alla nota DIGOS del 2.6.1997 e nota DIGOS del 27.2.1997 relativa alle associazioni di tiro a segno), e possono ancora suscitare;

che, pertanto, la possibilità che gli autori di tali gravi fatti hanno di agire dall'interno delle istituzioni rappresentative dello Stato — che è loro intenzione disgregare — e dall'interno di altre istituzioni rappresentative internazionali rende ancora più grave e concreto il pericolo di verificazione dell'evento temuto;

che la convocazione dei comizi elettorali per il giorno 26 ottobre 1997 rivolta in maniera esplicita a tutti i cittadini residenti nel territorio del Nord Italia e diretta ad eleggere i rappresentanti del c.d. « parlamento della padania » e la successiva elezione ed il conseguente insediamento del c.d.